



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se ti fai male allo stadio mentre assisti a una partita di calcio: chi risarcisce?

Autore: Redazione | 21/12/2014



Risarcimento danni al tifoso: ne risponde la società sportiva o il gestore/titolare dello stadio?

Il **calcio** è uno sport violento e pericoloso. Non solo per chi lo pratica, ma anche e

soprattutto per chi vi assiste. E non ci riferiamo, in questo momento, ai delinquenti episodi di **violenza negli stadi**. Ma a qualsiasi tipo di **infortunio**, anche quello derivante dalla caduta di un oggetto proveniente dall'anello superiore degli spalti.

La **Cassazione [1]** ha infatti stabilito che chi subisce un danno mentre assiste a una partita non può chiedere il **risarcimento** né alla società sportiva, né al titolare del campo di calcio. Anche se si tratta di tifoso "pagante". Il **biglietto**, infatti, attribuisce solo il diritto di assistere all'evento sportivo e non integra, invece, un'assicurazione sugli infortuni cagionati dalla condotta imprudente di terzi.

La vicenda

Una donna citava davanti al tribunale la società sportiva, quale custode dello stadio, perché fosse condannata a risarcire il danno subito in occasione di una partita di calcio. In quell'occasione, la donna era stata colpita al viso da un moschettone lanciato da un anello superiore al suo, in corrispondenza della curva sud, riportando la frattura dello zigomo.

La sentenza

Secondo la Suprema Corte, non si può parlare di una responsabilità per colpa **[2]** in capo alla società sportiva trattandosi di evento per quest'ultima **non controllabile**, a fronte delle **migliaia di spettatori** che assistono alle partite e della natura dell'oggetto contundente, facilmente occultabile e di per sé solo non pericoloso.

Peraltro non si può neanche parlare di una **responsabilità per omessa "custodia" [3]** che, di norma, spetta al proprietario o al custode di un oggetto, per tutti i danni da quest'ultimo procurati (si pensi all'ente pubblico per gli pneumatici bucati dalla fossa sull'asfalto; al proprietario di un immobile per lo scivolone su un gradino rotto, ecc.). Il danno, infatti, in questo caso, non dipende

dal bene custodito (lo **stadio**), né dall'uso che ne è stato fatto dal custode, bensì dal **comportamento illecito di un terzo**, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il **contesto** nell'ambito del quale è maturata la vicenda: ed è maturata per ragioni attinenti all'esagitazione del pubblico; non per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo.

In realtà, si legge in sentenza, chi organizza una manifestazione sportiva è tenuto a garantire al pubblico pagante non solo il **diritto di assistere alla partita** ma anche la garanzia di **condizioni minime di agibilità** del luogo e di **protezione dell'incolumità personale**. Da qui, scaturisce l'esigenza di adottare **misure idonee a prevenire tali rischi**. Tale obbligo ricade unicamente sulla **società organizzatrice dell'evento** che dovrebbe adottare tali misure che, se omesse, giustificano l'addebito di responsabilità e la richiesta di **risarcimento del danno**.

Ragion per cui, ragionando all'inverso, bisogna ritenere che - stando almeno alla motivazione della sentenza - se l'oggetto contundente è **pericoloso** e **non facilmente occultabile**, allora è possibile chiedere il risarcimento alla società sportiva: in tal caso, infatti, quest'ultima sarebbe responsabile per non aver effettuato il dovuto controllo all'ingresso dei cancelli.

Note

[1] Cass. sent. n. 26901/14 del 19.12.14. **[2]** Art. 2043 cod. civ. **[3]** Art. 2051 cod. civ. *Autore immagine: 123rf com*